SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 952-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1977

Adeguamento dell'ordinamento interno alla Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati

---

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 952 attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE, concernente il « riavvicinamento della legislazione degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati ».

Il disegno di legge in pratica estende una normativa CEE, già espressa dalla direttiva n. 75/106/CEE, attuate in Italia con il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, che si riferiva solo ad alcuni liquidi (vini aromatizzati, aceto di vino, acqueviti naturali e liquori, spirito non denaturato, acqueviti di cereali e di canna, acquavite di vinaccia) a tutti i prodotti (solidi e liquidi non rientranti nella suddetta disciplina) preconfezionati secondo massa e volume.

Ai sensi e per gli effetti della direttiva n. 76/211/CEE tutti i preimballaggi che soddisfino ai requisiti metrologici previsti possono, per quel che concerne tali requisiti, essere immessi liberamente sul mercato dei Paesi membri della CEE.

La soluzione di armonizzazione adottata è quella detta « opzionale », già seguita in altri settori della metrologia legale, soluzione che permette ai singoli Stati di far coesistere la disciplina comunitaria con quella nazionale e ciò per consentire loro di stabilire in modo autonomo le modalità e le tappe per l'armonizzazione totale.

Il disegno di legge che consta di 15 articoli e 2 allegati tecnici, provvede al recepimento della direttiva n. 76/211/CEE nel nostro ordinamento, prevedendo una delega al Governo, limitata nel tempo (18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge n. 952) per rivedere organicamente la disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa di preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, fissando altresì precisi criteri direttivi per l'esercizio di tale delega che risultano dall'articolo 9 del disegno di legge n. 952.

Nel prevedere l'unificazione, fra l'altro, dei volumi e delle masse nominali si precisa che tale unificazione deve portare a valori coerenti con quelli comunitari, ma « ove possibile »: e ciò per consentire opportune eccezioni, ove esigenze industriali o di mercato le rendano indispensabili.

L'articolo 7 recepisce due delle norme fondamentali della direttiva CEE sui preimballaggi, stabilendo per i fabbricanti l'obbligo alternativo della misura del contenuto dei singoli preimballaggi mediante apposito strumento legale, o del controllo a posteriori. In sede comunitaria detto obbligo è stato considerato insieme al controllo metrologico previsto al successivo articolo 10 ed effettuato dagli uffici metrici, condizione indispensabile per la reciproca accettazione comunitaria dei preimballaggi confezionati nei vari Stati membri.

La 10ª Commissione, considerata la positività del disegno di legge n. 952 che mira ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi comunitari di imballaggi preconfezionati in massa o in volume, evidenziato che la direttiva comunitaria in parola doveva essere recepita entro il 20 giugno 1977, invita l'Assemblea a voler approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo.

CARBONI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

14 dicembre 1977

La Sottocommissione, esaminato il disegno di legge in titolo, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

MODICA

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Campo di applicazione*)

La presente legge si applica agli « imballaggi preconfezionati CEE », di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, destinati alla vendita in quantità unitarie costanti:

pari a valori prefissati dal produttore;

espresse in unità di massa o di volume;

superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.

Art. 2.

(*Definizioni*)

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.

Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume.

L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.

Art. 3.

(*Marchio CEE*)

Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio CEE e sono in seguito denominati « imballaggi preconfezionati CEE ».

Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio CEE sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio CEE o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi CEE.

Art. 4.

(*Immissione sul mercato*)

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati CEE possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

Art. 5.

(*Tolleranze*)

Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I.

Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati CEE devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:

a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;

c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.

Art. 6.

(*Iscrizioni metrologiche*)

Gli imballaggi preconfezionati CEE devono recare l'indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonchè un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di « imballaggi preconfezionati CEE » provenienti da Stati non membri della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità.

Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

Art. 7.

(*Controlli*)

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati CEE fabbricati fuori della Comunità europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento.

Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge.

La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

In caso di importazioni provenienti dai paesi terzi l'importatore, anzichè effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.

Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

Art. 8.

(*Disposizioni transitorie*)

Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva CEE n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli « imballaggi preconfezionati CEE ».

Art. 9.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le iscrizioni concernenti il volume o la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonchè nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;

2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo CEE;

3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;

4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;

5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dal provvedimento delegato entro 5 anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

(*Controlli statali*)

Il controllo sulla conformità alle disposizioni della presente legge degli imballaggi preconfezionati CEE è effettuato dal personale degli Uffici di cui al successivo articolo 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della CEE, presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi. Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.

Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (cap. 3600).

Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennità di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri de-

creti, le modalità del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalità dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.

Art. 11.

(*Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunità*)

Gli imballaggi preconfezionati CEE provenienti da Paesi membri della Comunità europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria 76/211/CEE — per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, è effettuato dalle relative competenti autorità — sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalità previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 12.

(*Sanzioni*)

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati CEE non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CEE non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati CEE che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati CEE non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 13.

(*Modalità di applicazione delle sanzioni*)

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 14.

(*Adeguamento delle disposizioni tecniche*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

Art. 15.

(*Disposizione finale*)

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli Uffici provinciali metrici.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. È fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

ALLEGATO I

ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

1) L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella, in cui i prodotti sono ripartiti, alle condizioni precisate ai punti 2 e 3, in due classi « A » e « B », secondo le loro caratteristiche fisiche e/o i procedimenti di confezione ad essi applicati e i valori delle quantità nominali:

QUANTITÀ NOMINALE = Qn IN GRAMMI O IN MILLILITRI	ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO			
	Classe « A »		Classe « B »	
	in % di Qn	g o ml	in % di Qn	g o ml
da 5 a 25 esclusi	—	—	9	—
da 25 a 50	4,5	—	9	—
da 50 a 100	—	2,25	—	4,5
da 100 a 200	2,25	—	4,5	—
da 200 a 300	—	4,5	—	9
da 300 a 500	1,5	—	3	—
da 500 a 1.000	—	7,5	—	15
da 1.000 a 10.000	0,75	—	1,5	—

Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati ivi indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

2) Sono considerati prodotti della classe « A »:

a) i prodotti solidi o di difficile scorrimento in fase di vendita ma che possono essere resi sufficientemente fluidi all'atto della confezione, che non contengano alcun elemento solido o gassoso visibile e la cui confezione avvenga in un'unica operazione;

b) i prodotti pulverulenti;

c) i prodotti composti di frammenti, pezzi o granuli la cui massa unitaria è al massimo uguale a un terzo dell'errore massimo tollerato corrispondente alla massa nominale del contenuto dell'imballaggio preconfezionato nella colonna relativa alla classe « A » della tabella di cui al punto 1;

d) i prodotti pastosi facili a stendersi;

nella misura in cui tali prodotti, dopo essere stati pesati o confezionati, non siano più trattati o siano oggetto soltanto di un trattamento che non comporti alcuna modifica della loro quantità effettiva.

3) Tutti i prodotti non inclusi nella classe di cui al punto 2 sono considerati prodotti della classe « B ». Sono inoltre considerati prodotti della classe « B »:

a) i prodotti liquidi;

b) i prodotti contenuti in imballaggi preconfezionati la cui massa nominale o il cui volume nominale siano inferiori a 25 g o a 25 ml;

c) i prodotti le cui proprietà reologiche (ad esempio fluidità, viscosità) o la cui massa volumica all'atto dello scorrimento non possono essere mantenute sufficientemente costanti tramite mezzi tecnici appropriati.

ALLEGATO II

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

1. — PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure indirettamente mediante pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica se si tratta di un liquido.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. — PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

— un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;

— un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

— uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;

— l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, questo ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve, quindi, procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. — Lotto di imballaggi preconfezionati

2.1.1. — Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione che è oggetto del controllo.

2.1.2. — Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

2.1.3. — Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati, il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 per cento.

2.1.4. — Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2. e 2.3., bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

2.2. — Controllo del contenuto minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato

2.2.1. — Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale quantità.

2.2.2. — I singoli elementi del lotto il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato vengono denominati difettosi.

2.2.3. — Per il controllo per campionamento, sarà adottato uno dei seguenti piani secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2.2.3.1. — *Piano di campionamento semplice.*

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicata nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto.

2.2.3.1.1. — Piano per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	20	1	2
da 151 a 280	32	2	3
da 281 a 500	50	3	4
da 501 a 1.200	80	5	6
da 1.201 a 3.200	125	7	8
oltre 3.200	200	10	11

2.2.3.1.2. — Piano per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

2.2.3.2. — *Piano di campionamento doppio.*

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è compreso tra il primo criterio di accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo o nel secondo campione debbono essere addizionati:

— se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

— se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.3.2.1. — Piano per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2
da 151 a 280	1°	20	20	0	3
	2°	20	40	3	4
da 281 a 500	1°	32	32	1	4
	2°	32	64	4	5
da 501 a 1.200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
da 1.201 a 3.200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9
oltre 3.200	1°	125	125	5	9
	2°	125	250	12	13

2.2.3.2.2. — Piano per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2

2.3. — Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.

2.3.1. — Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media $\overline{X} = \frac{\Sigma x_i}{n}$ dei contenuti effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot {}^t(1 - \alpha)$$

dove

Q_n = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati,

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo,

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto,

${}^t(1-a)$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $v = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0{,}995$.

2.3.2. — Chiamando x_i la misura del contenuto effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. — La media delle misure del campione calcolando:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. — La stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

poi $\frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

— la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{i}{n} \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

— la stima della varianza: $v = \frac{SC}{n - 1}$

— la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula: $s = \sqrt{v}$

2.3.3. — Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1. — Criterio per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{X} \geq Q_n - 0{,}503\ s$	$\bar{X} < Q_n - 0{,}503\ s$
> 500	50	$\bar{X} \geq Q_n - 0{,}379\ s$	$\bar{X} < Q_n - 0{,}379\ s$

2.3.3.2. — Criterio per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	$\bar{X} \geq Q_n - 0{,}640\ s$	$\bar{X} < Q_n - 0{,}640\ s$